

Prot. n. 8010 del 01/02/2022

**Ufficio Trasferimento tecnologico**

**Determina UDG5 - Approvazione dello schema di “Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di orzo distico SIRIO tra il CREA e ADRIATICA SpA e avvio della fase di negoziazione**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “*Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “*Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

**VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020;

**VISTI** i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione centrale del CREA approvato con Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;

**VISTO** il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l'incarico di direzione dell'Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;

**VISTO** il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna l'assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza del dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico alla luce della nuova organizzazione dell'amministrazione, di cui al richiamato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 “Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 0121417 del 23/12/2021 con il quale al dott. Luigi Cattivelli è stato conferito l'incarico di Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica con decorrenza dal 01/01/2022;

**PRESO ATTO** della Determinazione prot. n. 5236 del 24/01/2022 del Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica con la quale viene rappresentata la necessità di regolare con specifico contratto una licenza esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà di orzo distico SIRIO, già concessa alla Ditta ADRIATICA SpA per il tramite della Fondazione G.G. Morando Bolognini, e in possesso del nucleo della varietà, trasferitole da detta Fondazione che lo deteneva, nonché delle generazioni di semente necessarie per la prosecuzione delle attività legate al mantenimento e sviluppo commerciale della varietà di orzo distico SIRIO;

**CONSIDERATO** lo schema di Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di orzo distico SIRIO che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

**TENUTO CONTO** che tale schema di Contratto risulta coerente con i modelli contrattuali allegati al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018;

**RITENUTO** di dare seguito alla predetta Determinazione con l'approvazione dello schema di Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di orzo distico SIRIO;

**RITENUTO** necessario demandare la gestione degli aspetti amministrativo/contabili, relativi al Contratto di cui all'Allegato, al Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

## **DETERMINA**

Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

### **Articolo 1**

Di approvare lo schema del Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di orzo distico SIRIO che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

## **Articolo 2**

Il Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica curerà la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Art. 1.

## **Articolo 3**

È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica per il seguito di competenza, nonché resa disponibile alla Direzione Generale del CREA.

F.to Corrado Lamoglie  
Dirigente

## **CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI ORZO DISTICO "SIRIO"**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. ...., nella sua qualità di Direttore Generale, nato a ..... il

E

la ditta ..... (di seguito DITTA) con sede legale in ..... Codice Fiscale ..... e Partita IVA, nella persona del Dott. ...., nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a ..... il .....

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dall'art. 1, comma 381, della legge n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27/1/2017;
- ai sensi dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA svolge attività di registrazione e tutela della varietà vegetali e in quanto tale è costitutore e responsabile del loro mantenimento in purezza, presso le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Fiorenzuola D'Arda dell'attuale Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) è stata costituita la varietà di orzo distico SIRIO (codice SIAN n. 13114) iscritta con D.M. del 4/10/2010 (G.U. n. 250 del 25/10/2010) nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- tale varietà è protetta con privativa comunitaria per novità vegetale n. 37143 del 10/03/2014, rilasciata dal CPVO (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) ed il CREA è titolare dei relativi diritti patrimoniali;
- il CREA, per il tramite di Fondazione G.G. Morando Bolognini con sede legale in Piazza Bolognini 2 – 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), ha stipulato in data 26/02/2013 un contratto di esclusiva per la distribuzione commerciale della varietà con la DITTA, scaduto il 26/02/2021;
- il contratto di cui sopra prevedeva che l'intera gestione del mantenimento in purezza nonché lo sviluppo commerciale della varietà fossero interamente a carico della DITTA;
- la DITTA ha manifestato l'interesse (prot. CREA n. 0066937 del 12.07.2021) al proseguimento delle attività di moltiplicazione e commercializzazione della varietà di orzo distico SIRIO, dichiarando altresì di essere in possesso del nucleo della varietà di orzo distico SIRIO, trasferito dalla Fondazione G.G. Morando Bolognini che lo deteneva, delle generazioni di

semente necessarie per la prosecuzione delle attività di mantenimento e sviluppo commerciale della varietà, nonché delle strutture e specifiche competenze richieste;

- il CREA, con Determina del Direttore del CREA-GB prot. n. 5236 del 24/01/2022 ha stabilito di regolare con specifico contratto da sottoscrivere con la DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale nel territorio dell'Unione Europea della varietà di orzo distico SIRIO;
- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della diffusione commerciale, la varietà di orzo distico SIRIO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di orzo distico SIRIO nel territorio dell'Unione Europea.

Eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori dell'Unione Europea dovranno essere autorizzate dal CREA con atto scritto in cui saranno definite le condizioni.

Potranno essere prodotte le categorie di sementi certificate Prebase, Base, R1 e R2, a partire dal seme delle generazioni precedenti ottenuto dal mantenimento in purezza, e potrà essere venduto e commercializzato seme delle categorie predette.

### **Art. 3 - Sublicenze**

Al fine del raggiungimento della prevista diffusione della varietà di orzo distico SIRIO, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione per le proprie finalità commerciali, che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

La DITTA si obbliga, qualora venga attivata attività di moltiplicazione nei Paesi UE diversi dall'Italia, a comunicare, entro il mese di luglio di ogni anno:

- la destinazione e i quantitativi allocati;
- i nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di moltiplicazione.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione potranno operare esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea ed effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA.

### **Art. 4 - Riconoscimento del costituente, mantenimento in purezza e responsabilità**

La DITTA riconosce il CREA quale costituente e co-responsabile del mantenimento in purezza della

varietà di orzo distico SIRIO. Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità contemporanea del CREA e della DITTA.

Il CREA si impegna in seguito alla stipula del presente contratto, a formalizzare la co-responsabilità del mantenimento in purezza della varietà a livello del Registro Nazionale delle Varietà Vegetali, presentando apposita comunicazione secondo quanto previsto dal Ministero, tramite il SIAN.

In caso di risoluzione contrattuale anticipata, come pure nel penultimo anno di attività del presente contratto, la DITTA si impegna alla restituzione del seme nucleo al CREA e alla sola certificazione di semente di categoria R2.

La DITTA si impegna, anche mediante aziende/società ad essa collegate nell'attuazione del piano di sviluppo, a realizzare la moltiplicazione del seme, nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria comunitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, movimentazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di orzo distico SIRIO, nell'intero territorio contrattuale.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

#### **Art. 5 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata di 20 (venti) anni, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

#### **Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi**

La DITTA si impegna ad attivare, in caso di eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori dell'Unione Europea autorizzate dal CREA, e seguire fino a conclusione, l'iter previsto per eventuali ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché per ogni altra eventuale forma di tutela specifica, secondo quanto richiesto dalle normative ivi vigenti, e a sostenere direttamente tutte le eventuali spese necessarie, fermo restando la titolarità dei diritti del costituente in capo al CREA, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore* e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di settembre, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da altri enti preposti a tale attività in ambito UE oppure di terzi demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

In caso di distruzione o vendita a macina del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a

versare, a partire dall'annata di vendita 2021/22, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

| <b>Categoria certificazione sementiera</b> | <b>Royalties<br/>(€/t)</b> |
|--|----------------------------|
| Pre-base e Base                            |                            |
| R1   |                            |
| R2   |                            |

Il calcolo delle *royalties* da corrispondere è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

Il corrispettivo (*royalties*) verrà rinegoziato, a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del piano di sviluppo proposto di cui al successivo art. 7 e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze gravi, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (IBAN: .....--- BIC/SWIFT: .....), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

La DITTA, essendo stata già licenziataria della varietà di orzo distico SIRIO e detenendo, come indicato nella nota in cui ha manifestato interesse, alla data di stipula del presente contratto di licenza, materiale di riproduzione, si impegna a versare al CREA, a decorrere dall'annata di vendita 2022/23, le royalties indicate nel presente articolo sulla commercializzazione del materiale di riproduzione, regolarmente certificato, che si originerà a partire dalle semine 2021/2022 ed eventuali successive.

#### **Art. 7 - Obiettivi di vendita**

La DITTA si impegna alla diffusione nel territorio contrattuale della varietà di orzo distico SIRIO indicando nella tabella sottostante il seguente piano di sviluppo e diffusione commerciale, in cui i dati, espressi in tonnellate, si riferiscono all'obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

| <b>PIANO DI SVILUPPO</b><br><b>(t/annue di seme certificato e venduto)</b> |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Categoria di certificazione sementiera</b>                              | <b>Anno</b>    |                |                |                |                |
|  | <b>2021/22</b> | <b>2022/23</b> | <b>2023/24</b> | <b>2024/25</b> | <b>2025/26</b> |
| PB/Base/R1   |                |                |                |                |                |
| R2   |                |                |                |                |                |

In caso il quantitativo annuale indicato nel piano non venisse raggiunto, la DITTA si impegna comunque a pagare al CREA il corrispettivo (*royalties*), per singola categoria di certificazione sementiera, corrispondente all'obiettivo minimo indicato nel piano di sviluppo e diffusione commerciale, salvo cause di forza maggiore e/o imprevedibili al momento della stipula del presente, che compromettano la produzione e/o la valorizzazione commerciale della varietà, che andranno opportunamente dichiarate e motivate formalmente al CREA.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati per uno scostamento percentuale superiore al 25%, per due annualità consecutive, il CREA si riserva il diritto di rescindere il contratto senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale azione di risarcimento del danno.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso all'operatore finale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato.

La DITTA accetta la revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi.

#### **Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente.



La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonché a superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

#### **Art. 9 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione della varietà di orzo distico SIRIO individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza, per il quale il CREA si riserva di valutarne la specifica tipologia (esclusiva/non esclusiva) nonché di negoziarne gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare le sementi di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione.

#### **Art. 10 - Garanzie e contraffazione**

La varietà di orzo distico SIRIO viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto abbia immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà di orzo distico SIRIO dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati sostenuti da elementi concreti, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti che si ritengono autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta contraffazione o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una presunta contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una presunta contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

#### **Art. 11 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

### **Art. 12 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione**

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Al termine del presente contratto, oppure nell'ipotesi di risoluzione anticipata dello stesso nel caso in cui la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita indicati all'art. 7, le Parti concordano fin d'ora che la varietà di orzo distico SIRIO ritorni nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non possa avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Nei casi di cui al paragrafo precedente, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate, potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro due anni dalla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento delle royalties dovute. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto e la verifica dell'avvenuta distruzione sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni. La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

### **Art. 13 - Diritto di recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso. Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro un anno dal recesso o dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 12.

In caso di recesso o risoluzione del contratto, la varietà di orzo distico SIRIO tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato al precedente art. 12.

### **Art. 14 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

### **Art. 15 - Norme applicabili e controversie**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

### **Art. 16 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

#### Per il CREA

#### **CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica**

Via S. Protaso 302

29017 Fiorenzuola D'Arda (PC)

Tel: +39 0523 983758

E-mail: [gb@crea.gov.it](mailto:gb@crea.gov.it)

PEC: [gb@pec.crea.gov.it](mailto:gb@pec.crea.gov.it)

p.c.

#### **CREA-UDG5 | Ufficio Trasferimento tecnologico**

Via Archimede 59

00197 ROMA (RM)

Tel: +39 06 47836458

E-mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it)

PEC: [trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it)

#### Per la DITTA

.....

Via .....

Tel: .....

E-mail: .....

PEC: .....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

### **Art. 17 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 16 del presente contratto.

**La Ditta si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.**

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 9 pagine, n. 10 premesse, n. 17 articoli e n. 1 dichiarazione sostitutiva con allegata informativa sul trattamento dei dati personali, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

**CREA**

Il Direttore Generale

.....

*(firmato digitalmente)*

**(Ditta)**

Il Legale Rappresentante

.....

*(firmato digitalmente)*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di orzo distico SIRIO tra CREA e (Ditta)

Il sottoscritto ..... C.F. .... nato a ..... il ..... nella qualità di Legale Rappresentante di (Ditta) con sede legale in ....., Codice Fiscale ..... e Partita IVA ....., E-mail: ..... PEC: .....

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

### DICHIARA

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di (Ditta) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per (Ditta) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link [http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice\\_comportamento\\_Agg\\_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=1552319693658](http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=1552319693658) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di ADRIATICA S.P.A, per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

.....  
(firmato digitalmente)

## **INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).**

### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

### **2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer* o *DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

### **3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

#### **Categorie di dati personali**

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

#### **Fonti dei dati personali**

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di orzo distico SIRIO, nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

### **4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;

- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

## **5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## **6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

### **Diritto di accesso**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

**Diritto di rettifica**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

**Diritto di cancellazione**

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

**Diritto alla limitazione del trattamento**

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

**Diritto di opposizione**

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

**Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.